

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale (*Stampato* n. 137-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole camerata Gangitano. Ne ha facoltà.

GANGITANO, *Relatore*. Ho l'onore di richiamare l'attenzione dei Camerati sulla veramente grande importanza della legge sul tiro a segno che oggi siamo chiamati a votare. Per essa tutte le forze giovanili dovranno esercitarsi al tiro che avrà estensione in tutti i comuni del Regno, mentre finora i maggiori centri sono dotati di un poligono di tiro. Per essa sarà completata la istruzione premilitare.

Ma ciò che sento di dover maggiormente mettere in evidenza è la istituzione di un tiro, come dire, ridotto, che potrà estendersi anche nei piccolissimi centri, per ragioni topografiche o di spesa, tiro che costituisce vera preparazione a quello normale e che merita la più grande diffusione.

Le cure del Governo debbono trovare la più larga eco nelle autorità interessate e nel pubblico, il quale non può non apprezzare anche la gratuità per i poveri.

L'istruzione del tiro a segno consentirà che le reclute, al loro giungere alle armi, possano venire assegnate alle specialità.

Infine io credo che, persistendo per questa via, dando al tiro l'importanza che merita, potremo pensare alla auspicata riduzione della ferma sotto le armi.

Con tali auspici credo di poter, interprete della Commissione, raccomandare l'approvazione integrale della legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Agli articoli 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — In ogni comune potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale,

quando le domande di iscrizione raggiungano il numero di cinquanta.

Presso ogni sezione funziona un reparto sportivo che fa capo alla Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta iscritti.

A norma del successivo articolo 23, ogni sezione può inoltre istituire delle proprie delegazioni per il tiro a breve distanza.

Art. 3. — La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un presidente, scelto, tranne che ne manchi la possibilità, fra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e, in difetto, tra gli ufficiali in congedo del Regio esercito, e nominato dal comando della divisione militare, su designazione del comando di gruppo di legioni competente per territorio.

Il Consiglio direttivo della sezione si compone di un presidente, di un delegato del comune e di uno dell'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 6. — Per le esercitazioni di carattere libero e sportivo, alle quali si dedicano i cittadini, provvede in ciascuna sezione il delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 10. — Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l'arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età.

Sono ammessi nella qualità di allievi tiratori gli avanguardisti che non abbiano compiuto i 16 anni. Essi possono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

Art. 11. — Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno sono stabilite le seguenti tasse annue:

lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di età, lire sei per quelli di età superiore, lire dieci per chiunque altro.

Per i premilitari provvedono i seguenti articoli 26 e 27.

Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.

Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette. All'atto però della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione.

Art. 12. — I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.